

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 71/1946 CONCERNENTE "PENSIONI DELLA GENTE DI MARE".

Con riferimento all'applicazione della Convenzione in oggetto, non essendo intervenute variazioni di particolare rilievo nella legislazione nazionale e nella pratica, si conferma quanto già rappresentato nel rapporto precedente.

Pertanto, in merito ai quesiti di cui all'articolato della Convenzione, si ribadisce quanto segue.

Articolo 2, comma 1

In Italia qualsiasi lavoratore, autonomo o dipendente, deve essere iscritto obbligatoriamente ad una forma assicurativa ai fini pensionistici.

I lavoratori marittimi che, a partire dal 1° gennaio 1980, esercitano la navigazione a scopo professionale sono iscritti, in base all'art. 4 legge n. 413 del 1984 sul riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi, all'assicurazione generale obbligatoria ed alla Cassa unica assegni familiari gestita dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).

Tali lavoratori sono:

- 1) i marittimi di nazionalità italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati;
- 2) i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare di 1[^], 2[^] e 3[^] categoria assunti con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade qualunque ne sia la stazza purché abbiano mezzi di propulsione propri;
- 3) i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti del codice della navigazione;
- 4) il personale imbarcato con contratto di arruolamento su navi e galleggianti dello Stato aventi mezzi di propulsione propri;
- 5) i civili imbarcati su navi militari in qualità di cuochi, di domestici e di panettieri;
- 6) il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), durante il periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale;
- 7) i marittimi componenti l'equipaggio delle navi da diporto iscritte nei "Registri delle navi da diporto" e delle imbarcazioni da diporto, iscritte nei "Registri delle imbarcazioni da diporto", di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate;

- 8) gli allievi nautici, imbarcati sulle navi adibite a corsi per il conseguimento dell'abilitazione ai servizi di coperta o di macchina ovvero di radiotelegrafia;
- 9) il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo "stato maggiore" navigante dipendente dalle società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale;
- 10) dal 1 settembre 1984 i marittimi abilitati al pilotaggio, ai sensi dell'articolo 96 e seguenti del codice della navigazione "pratici locali";
- 11) gli agenti naviganti del settore delle navi-traghetto dipendenti dalla "Ferrovia dello Stato S.p.A.";
- 12) i lavoratori marittimi italiani che effettuano navigazione su navi battenti bandiera straniera o servizi di pilotaggio in acque straniere.

Articolo 2, comma 2

Sono esclusi dalla particolare tutela assicurativa marittima prevista dalla legge sopracitata i seguenti soggetti:

- 1) il personale dirigente dipendente dalle Società di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, postali e commerciali. Tali dipendenti sono iscritti esclusivamente all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
- 2) i marittimi dipendenti dalle aziende esercenti linee di navigazione interna iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;
- 3) i marittimi che, in conseguenza del rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione, siano obbligatoriamente iscritti ad una forma assicurativa diversa dall'assicurazione generale obbligatoria;
- 4) i marittimi addetti alla piccola pesca esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica, su natanti inferiori alle 10 tonnellate, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore;
- 5) i marittimi che esplicano contemporaneamente attività marittima con carattere accessorio rispetto all'attività principale;
- 6) i soggetti che svolgono a bordo attività autonoma, senza essere alle dipendenze dell'armatore o di terzi.

Ciò premesso si precisa che risultano non avere diritto alle prestazioni pensionistiche previste dalla legge n. 413 i soggetti indicati nei paragrafi *e*, *f*, *h*, *i* e *vi* del comma 2 dell'articolo 2 della Convenzione in esame.

Articolo 3, comma 1 lett. a) (Requisiti di età, durata del servizio, calcolo delle prestazioni)

I marittimi hanno diritto alle seguenti prestazioni:

- a) pensioni spettanti secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 413/1984 (pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità e pensione ai superstiti);
- b) pensioni spettanti per i marittimi, previste dagli articoli 30, 31, 33 e 34 della legge n. 413/1984 (pensione anticipata di vecchiaia, pensione ordinaria di inabilità alla navigazione, pensione privilegiata per inabilità alla navigazione, pensione privilegiata ai superstiti e pensione ai superstiti di marittimo scomparso in mare).

In particolare, per quanto riguarda le singole prestazioni, indicate al punto a) i requisiti di età, di inabilità e di assicurazione richiesti per il diritto a pensione sono:

1) Pensione di vecchiaia:

- compimento del 65° anno di età per gli uomini e 60° anno di età per le donne;
- accreditamento di 1040 settimane di assicurazione marittima e non marittima;

2) Pensione di anzianità:

- per effetto del comma 6, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 il diritto alla pensione di anzianità con decorrenza dal 1° gennaio 1998 in poi si consegue al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella C allegata alla legge citata (Allegato n.2).

3) Pensione di inabilità

- riconoscimento di una infermità fisica o mentale tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
- accreditamento di 260 contributi settimanali dei quali almeno 156 versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione, corrispondenti ad attività marittima e non marittima;
- incompatibilità della pensione con l'attività lavorativa dipendente, l'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi e l'iscrizione negli albi professionali;

- la pensione viene calcolata aggiungendo ai periodi contributivi esistenti quelli successivi al pensionamento e fino al compimento dell'età pensionabile fissata a 55 anni di età per le donne e a 60 per gli uomini.

4) Assegno ordinario di invalidità:

- riconoscimento di una infermità fisica o mentale tale da provocare una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;

- 260 contributi settimanali di cui 156 versati nei cinque anni precedenti la domanda, corrispondenti ad attività marittima e non marittima;

- l'assegno ha validità triennale e può essere confermato a domanda per tre volte, dopodiché diventa definitivo;

- al compimento dell'età pensionabile l'assegno si trasforma in pensione di vecchiaia.

5) Pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti può essere:

- ***di reversibilità***, se il defunto era già titolare di pensione (vecchiaia, inabilità, anzianità);

- ***indiretta***, se il defunto alla data del decesso aveva almeno 15 anni di assicurazione e contribuzione oppure era assicurato da almeno 5 anni e aveva versato 260 contributi settimanali, di cui 156 versati nei cinque anni precedenti la morte.

Per quanto riguarda invece le singole prestazioni indicate al punto b) sopra citato i requisiti di età, di inabilità e di contribuzione richiesti per il diritto a pensione sono specificati agli artt. 30, 31, 33 e 34 della legge n. 413/1984 che si allega.

Calcolo delle pensioni

La legge di riforma del sistema pensionistico italiano (legge n. 335/1995) ha modificato il criterio di calcolo delle pensioni, a seconda dell'anzianità maturata dal lavoratore alla data del 31 dicembre 1995.

Al riguardo si premette che per periodi di assicurazione marittima si intendono i periodi di navigazione mercantile effettiva e i periodi figurativi (malattia, disoccupazione) corrispondenti alla navigazione stessa; per periodi di assicurazione non marittima si

intendono invece i periodi di assicurazione per lavoro a terra ed i periodi figurativi successivi a tale lavoro.

I sistemi di calcolo previsti dalla legge anzidetti sono i seguenti:

1. **SISTEMA RETRIBUTIVO**

Tale sistema prevede che la pensione sia rapportata alla retribuzione media percepita dal lavoratore negli ultimi anni di attività lavorativa e si basa su tre elementi: l'anzianità contributiva, l'aliquota di rendimento e la retribuzione pensionabile.

L'anzianità contributiva è data dal totale dei contributi che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultino accreditati sul suo conto assicurativo e viene valutata fino ad un massimo di 40 anni.

La individuazione della retribuzione pensionabile viene attualmente così determinata.

Dal 1 luglio 1982

Secondo quanto previsto dalla legge n. 297/82 la retribuzione pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni (260 settimane) anteriori alla decorrenza della pensione (pensioni con decorrenza compresa tra il 10.7.1982 e il 31.12.1992).

Tale legge ha introdotto, altresì, la rivalutazione delle retribuzioni sulla base degli indici annui del costo vita.

Dal 1 gennaio 1993

Con il D.Lgs. n. 503/92, viene ampliato il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile che si determina con criteri differenti a seconda che l'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 sia inferiore ovvero pari o superiore ai 15 anni di contribuzione.

Per i lavoratori dipendenti con almeno 15 anni di contribuzione al 31.12.1992, il periodo di riferimento viene ampliato dai 5 anni (260 settimane) ai 10 (520 settimane); il passaggio è, tuttavia, graduale in ragione di un anno ogni due.

Per i lavoratori dipendenti con meno di 15 anni di contribuzione al 31.12.1992, il periodo di riferimento è costituito da un numero di settimane pari a 260 più il numero delle settimane di contribuzione intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la decorrenza della pensione.

Le nuove disposizioni trovano applicazione solo per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate successivamente al 31.12.1992.

Dal 1 gennaio 1996

La legge 335/95 accelera l'ampliamento del periodo di riferimento per la determinazione della quota di pensione spettante ai lavoratori dipendenti con più di 15 anni di contribuzione alla data del 31.12.1992 per i periodi di contribuzione necessari a tale

data, con un ritmo di incremento delle settimane verso le 520 in ragione di un anno ogni 18 mesi.

2. SISTEMA CONTRIBUTIVO

Tale sistema prevede che la pensione si basi su tutti i contributi versati nella vita lavorativa.

Introdotto dalla legge 335/95, si applica nei confronti dei lavoratori dipendenti e autonomi privi di anzianità contributiva anteriormente al 10.1.1996 e, in parte, a coloro che avevano al 31.12.1995, un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.

Elementi essenziali di calcolo sono: il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione variabile in funzione dell'età del lavoratore al momento del pensionamento; il coefficiente di trasformazione può essere rideterminato ogni dieci anni da un decreto interministeriale del Tesoro e del Lavoro.

Criterio di calcolo

La contribuzione accantonata ogni anno in base alle aliquote del 33% per i lavoratori dipendenti e del 20% per gli autonomi, rispettivamente, applicate sulle retribuzioni e sui redditi imponibili, viene rivalutata su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, ad un tasso di capitalizzazione che è dato dalla variazione media del PIL (prodotto interno lordo) con riferimento ai cinque anni precedenti l'anno da rivalutare.

Per ottenere l'importo annuo della pensione si moltiplica il montante retributivo costituito dalla somma dei contributi di ogni anno, opportunamente rivalutati, per il coefficiente di trasformazione variabile in funzione dell'età dell'interessato al momento del pensionamento.

Opzione

Il lavoratore può optare per la pensione liquidata con il sistema contributivo a condizione che abbia maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo. Pertanto l'opzione potrà essere esercitata solo dal 1.1.2001.

Massimale contributivo

La contribuzione per la pensione dei lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 (o per quelli già in possesso di anzianità contributiva a tale data che optino per il calcolo della pensione con il sistema contributivo), deve essere calcolata tenendo conto di un massimale annuo di retribuzione imponibile oltre il quale non sono più dovuti i contributi.

3. SISTEMA MISTO

Il sistema contributivo vale solo per chi è stato assunto dopo il 31.12.1995. Per coloro che risultano assicurati prima di tale periodo ed hanno una anzianità contributiva al 31.12.1995 inferiore ai 18 anni la pensione si calcola con i due sistemi:

- a) calcolo retributivo, per i periodi di assicurazione fino al 31.12.1995;
- b) calcolo contributivo, per i periodi di assicurazione dal 1.1.1996.

Articolo 4, comma 1

I lavoratori marittimi possono conseguire le prestazioni pensionistiche solo al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi previsti dalle norme in vigore. Nel caso in cui il marittimo non raggiunga l'anzianità contributiva minima utile per il diritto a pensione, i contributi versati per l'attività marittima restano accreditati nella gestione assicurativa, non sono rimborsati all'interessato e non danno diritto a nessun pagamento a favore dell'iscritto.

Articolo 4, comma 2

I lavoratori marittimi possono proporre ricorso in via amministrativa contro i provvedimenti concernenti le prestazioni e i contributi.

Competenti a decidere, secondo la materia del ricorso, sono gli Organi deliberanti dell'INPS previsti dalla legge n. 473/1984 e cioè:

- **il Comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti** per i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione;

- **i Comitati regionali** dell'INPS per i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro, esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza;

- **i Comitati provinciali** dell'INPS per i ricorsi concernenti:

- a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- b) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
- c) la pensione sociale;
- d) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per la maternità;
- e) i trattamenti familiari;
- f) l'assegno per congedo matrimoniale;
- g) il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati.

Il termine per ricorrere al Comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

Il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria è stabilito in tre anni, per le controversie in materia pensionistica, ed in un anno, per le controversie in materia di prestazioni temporanee.

I termini suddetti sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale.

Articolo 4, comma 4

Le norme dell'assicurazione generale obbligatoria che, come detto in precedenza, trovano applicazione nei confronti dei lavoratori marittimi non prevedono la partecipazione degli armatori e dei marittimi alla amministrazione di tale regime previdenziale.

Stato di applicazione della Convenzione

Non risultano decisioni dell'Autorità giudiziaria comportanti questioni di principio relative all'applicazione della convenzione che trova piena applicazione in Italia.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

All. 1

REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA' PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI DIPENDENTI

TABELLA C ALLEGATA ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449
(ARTICOLO 59, COMMA 6)

ANNO	ETA' E ANZIANITA'	ANZIANITA'
1998	54 E 35	36
1999	55 E 35	37
2000	55 E 35	37
2001	56 E 35	37
2002	57 E 35	37
2003	57 E 35	37
2004	57 E 35	38
2005	57 E 35	38
2006	57 E 35	39
2007	57 E 35	39
2008	57 E 35	40

CF

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.